



CITTA' DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

Ordinanza n. 9

del 26 Marzo 2026

Oggetto: Revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 08 del 23 marzo 2026 recante divieto temporaneo di accesso all'alveo e di pesca sportiva sul Fiume Toce e sul Torrente Ovesca e contestuale attivazione di misure di informazione e sensibilizzazione alla prudenza.

Il Sindaco

Nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza

- VISTO l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenza e pericolo per la pubblica incolumità;
- VISTO l'art. 12 del D.Lgs. 1/2018, che prevede l'obbligo dell'amministrazione comunale di informare tempestivamente e correttamente la cittadinanza circa i rischi di protezione civile presenti nel territorio;
- VISTO l'art. 21-quinquies della L. 7 agosto 1990, n. 241, che consente la revoca del provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;
- RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 08 del 23 marzo 2026, con la quale è stato disposto, fino al 30 giugno 2026, il divieto di accesso all'alveo e l'interdizione della pesca sportiva sul Fiume Toce e sul Torrente Ovesca nei giorni festivi e prefestivi;
- RICHIAMATE le comunicazioni di Enel Green Power Italia S.r.l., acquisite al protocollo comunale in data 18 marzo 2026 ai nn. 3498 e 3504, con cui è stata segnalata la non meglio dettagliata possibilità di variazioni di portata nei corsi d'acqua a valle delle opere di presa nel periodo marzo-giugno 2026, in particolare nei fine settimana e nei giorni festivi;
- CONSIDERATO che le predette comunicazioni prospettano possibili variazioni di portata, anche rilevanti, ma non recano una definizione puntuale e predeterminata dell'entità dei fenomeni, della loro effettiva localizzazione sui tratti comunali e della loro concreta estensione temporale;
- RILEVATO che, alla luce di tale quadro istruttorio, appare opportuno procedere a una nuova ponderazione dell'interesse pubblico, temperando le esigenze di tutela della pubblica incolumità con il principio di proporzionalità e con il diritto di fruizione dell'alveo da parte della popolazione e dei pescatori sportivi;
- RITENUTO pertanto di sostituire la misura interdittiva generalizzata con misure non vietative di informazione, avviso e sensibilizzazione alla cautela, ferma restando la necessità di prestare la massima attenzione in prossimità dell'alveo e delle sponde;
- VISTI gli atti d'ufficio;

REVOCA

L'Ordinanza Sindacale n. 8 del 23 Marzo 2026 succitata in premessa.



CITTA' DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

DISPONE

che il Comune prosegua, per il periodo residuo sino al 30 giugno 2026, con una attività di informazione e sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza, ai pescatori sportivi e ai frequentatori dell'alveo, raccomandando la massima prudenza, così come nei punti seguenti.

che la presente ordinanza:

- sia notificata alle associazioni ittiche e sportive registrate nel Comune di Villadossola;
- che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Villadossola;
- sia comunicata al Servizio Gestione del Territorio e al Comando di Polizia Locale per i seguiti di competenza;
- sia trasmessa ai Comando dei Carabinieri di Villadossola per i seguiti di competenza;
- sia trasmessa ai Comando dei Carabinieri Forestali per i seguiti di competenza;
- sia trasmessa ai Comando di Polizia Provinciale per i seguiti di competenza;
- sia trasmessa ai Comando della Polizia di Stato per i seguiti di competenza.

DEMANDA

Al Servizio Gestione del Territorio e al Comando di Polizia Locale di notificare agli interessati il presente atto;

Al Servizio Gestione del Territorio la sostituzione dei cartelli di divieto già apposti con cartelli informativi;

AVVERTE

che il presente provvedimento non introduce divieti né sanzioni specifiche a carico dei fruitori dell'alveo, restando tuttavia fermo il generale dovere di prudenza e di autoresponsabilità in presenza di possibili variazioni di portata.

INFORMA INOLTRE

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;



Il Sindaco
Bruno TOSCANI
(firmato digitalmente)